

QUESITI

VITO PLANTAMURA

L'omicidio per legittima difesa (II parte)

SOMMARIO: 1. Profili di diritto comparato. - 2. La reale portata dell'art. 2 C.e.d.u. - 3. Rilievi conclusivi¹.

1. Profili di diritto comparato²

In Germania, il § 32 *StGB*³, senza alcun riferimento espresso al carattere della proporzione, prevede che «chi commette un fatto imposto dalla legittima difesa non agisce anti giuridicamente. La legittima difesa è la difesa necessaria per respingere da sé o da altri un'aggressione attuale ed anti giuridica». Inoltre, il § 33 stabilisce che l'eccesso di legittima difesa non è punito qualora sia dovuto a turbamento, paura o panico, tant'è vero che nel classico caso dell'omicidio di un ladro introdottosi nottetempo in un'abitazione, la dottrina è propensa a riconoscere la non punibilità dell'omicida, nonostante l'anti giuridicità del fatto, per mancanza di colpevolezza, in applicazione di tal ultima disposizione⁴. Ma il diritto di difesa, anche armata - questa volta proprio in base al precedente § 32 -, è generalmente riconosciuto anche nel caso, affatto differente, del ladro che fugge con la refurtiva⁵, sempre che l'opzione difensiva prescelta sia davvero l'unica percorribile, e non ci sia un'evidente sproporzione tra i beni⁶, che però nella specie viene ritenuta qualora si tratti di beni patrimoniali di modesto valore o facilmente sostituibili

¹ La prima parte di questo studio, pubblicata nel fascicolo n. 3 del 2014, recava: 1. Introduzione: «*la velocità è tutto*». - 2. L'omicidio per legittima difesa: cenni storici e progetti di riforma. - 3. L'evoluzione della giurisprudenza sull'art. 52 c.p. - 3.1 L'eccesso colposo e la scriminante putativa. - 3.2 L'omicidio per legittima difesa c.d. domiciliare.

² Rapida, ma molto ampia ed efficace, è la comparazione compiuta nel primo paragrafo del citato lavoro di CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare (c.d. «sproporzionata» o «allargata»): molto fumo e poco arrosto, cit.*, da cui emerge la tendenza, negli ordinamenti europei, a riconoscere confini alla legittima difesa tendenzialmente più ampi di quelli stabiliti in Italia.

³ Cfr. *Il codice penale tedesco*, a cura di Vinciguerra, II, Padova, 2003.

⁴ Cfr. MAIWALD, *Legittima difesa, Germania*, in *Casi di diritto penale comparato*, a cura di Prandel, Cadoppi, Milano, 2005, 58ss.

⁵ Anche per un'interessante ricostruzione storica, sul punto si rinvia a SICILIANO, *Sull'omicidio per legittima difesa a tutela del patrimonio nel diritto penale tedesco ovvero: la rimozione dell'illuminismo e le sue conseguenze*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2004, 579 ss., nonché al più ampio volume di ID., *Das Leben des fliehenden Diebes: Ein strafrechtliche Politikum*, Frankfurt am Main, 2002, in Italia recensito da Giunta, *Nuovi e vecchi orizzonti per la legittima difesa*, in *Critica dir.*, 2005, 294 ss.

⁶ Cfr.: FISCHER, TRONDLE, *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, Munchen, 2001, § 32, Rn. 20; JESCHECK, WEIGEND, *Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil*, Berlin, 1996, 348; HERZOG, *Nomos Kommentar zum StGB*, Baden Baden, 1995, § 32, Rn. 106.

(c.d. *Kartoffeldiebstahl*), in quanto, come sostenuto da Roxin (che a suo tempo aveva individuato la soglia, doppia rispetto a quella individuata dalla dottrina precedente, ma comunque decisamente controversa, di 100 marchi tedeschi): «Si esorterebbe proprio ai furti più gravi, se i ladri sapessero che non rischiano per niente la loro vita»⁷. Per cui si può concludere che, nell'ordinamento tedesco, si affida all'istituto della legittima difesa anche un ruolo di prevenzione generale rispetto alla commissione di una pluralità di reati.

Risulta interessante, inoltre, la previsione di cui al § 213, rubricata «Casi di omicidio meno gravi» – che sembra espressiva di quella che qui è stata definita una concezione cinetica dell'omicidio per difesa, ma anche paura o, perfino, reazione – secondo la quale la pena minima può essere anche di un solo anno di reclusione (e la massima dieci, con una forbice significativa che si giustifica in base alla presenza, nella medesima disposizione, di una fattispecie tipizzata e di una clausola aperta), nell'ipotesi in cui «l'omicida sia stato senza sua colpa eccitato all'ira da parte dell'uomo ucciso, per un maltrattamento od una grave offesa arrecata a lui o ad un congiunto, e a causa di ciò sia stato immediatamente trascinato alla commissione del fatto, ovvero sussista altrimenti un caso di minore gravità».

In Olanda⁸, all'art. 41 c.p., la legittima difesa è limitata, mediante il ricorso ad un criticabile metodo casistico, alla tutela contro un'aggressione immediata e illegittima, dell'incolumità, del pudore (evidentemente inteso come bene giuridico dei reati a sfondo sessuale) e del patrimonio. Inoltre, visto che “*speed is everything*”, è prevista pure la non punibilità dell'eccesso di difesa, qualora sia la conseguenza immediata di una violenta emozione provocata dall'aggressione. A tal proposito, la giurisprudenza distingue tra eccesso intensivo ed estensivo. In entrambi i casi, tuttavia, è richiesto un doppio nesso di causalità psichica, tra l'aggressione subita e la paura provata, e tra quest'ultima e la reazione violenta difensiva, ma nel primo viene scusato l'eccesso/errore nell'esecuzione, mentre nel secondo l'operatività è estesa a casi in cui non sussisteva la necessità di difendersi, in base al paradigma dell'errore motivato⁹.

In Portogallo¹⁰, invece, con una formula particolarmente ampia, l'art. 32 c.p. prevede che la legittima difesa si applichi nei confronti dell'aggressione a qualunque interesse giuridicamente protetto. Mentre l'art. 33 c.p. dispone: al suo primo comma, che nel caso di eccesso di difesa il fatto rimane antigiuridico, ma la pena può essere attenuata in misura speciale; e, al suo secondo comma,

⁷ Così ROXIN, *Strafrecht Allgemeiner Teil*, Munchen, 1997, § 15, Rn. p. 77.

⁸ Cfr. *Il codice penale olandese*, a cura di Vinciguerra, Padova, 2002.

⁹ Cfr. DE HULLU, VELDT-FOGLIA, *Legittima difesa, Olanda*, in *Casi*, cit., 64 ss.

¹⁰ Cfr. *Il codice penale spagnolo*, intr. QUINTERO OLIVARES, Padova, 1997.

che invece la pena è totalmente esclusa qualora l'eccesso di difesa sia la conseguenza di uno stato emotivo non rimproverabile (perché evidentemente frutto dell'aggressione subita), di turbamento, paura o spavento. Oltre i casi di legittima difesa, poi, chi uccide un'altra persona perché è preda di una comprensibile emozione violenta, in ragione della diminuzione della sua colpevolezza, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

In Spagna¹¹, non è punito - ex art. 20, co. 4, c.p. - «chi agisce in difesa della persona o di diritti propri o altrui» da un'aggressione ingiusta. Con riferimento ai beni patrimoniali, si ritiene aggressione ingiusta quella costitutiva di delitto o contravvenzione che «li espone ad un pericolo grave ed imminente di perdita o distruzione», mentre, in relazione alla difesa della dimora o delle sue dipendenze, ci si può difendere da qualsiasi indebita introduzione. La formulazione risulta molto ampia, e, oltre alla richiesta mancanza di provocazione dell'agredito, la valvola di sicurezza del sistema è rappresentata dalla proporzione, *sub specie* di ragionevolezza del mezzo impiegato per difendersi. In fine, ex art. 21, co. 1, c.p., gli stati emotivi e passionali costituiscono una circostanza attenuante.

In Svizzera¹², non solo lo stato di necessità, come in Germania, ma anche la legittima difesa è divisa in due diverse previsioni, la prima scriminante (art. 17) e la seconda scusante (art. 18). Per la prima, «Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri»; mentre, in base alla seconda, l'eccesso colposo è punito con una pena attenuata ma, se l'eccesso è dovuto ad uno stato emotivo scusabile, la colpevolezza risulta esclusa: trattasi, del resto, di una disposizione mutuata dal § 48 del codice di Zurigo del 1871, che per primo aveva accolto la tesi della difesa scusante sostenuta dal Carrara sin dal 1864¹³.

In Francia¹⁴, rilevano gli artt. 122-5 e 122-6 c.p., secondo il combinato disposto dei quali la difesa personale necessaria è scriminata, a meno che non ci sia sproporzione tra i mezzi di difesa utilizzati e la gravità del pericolo corso. Con riferimento alla necessità di interrompere un crimine o un reato contro il patrimonio, invece, non si è punibili, in modo più restrittivo, quando l'atto difensivo è strettamente necessario, oltre che proporzionato alla gravità del reato, ma tale disposizione scriminante, per espressa previsione, non trova mai

¹¹ Cfr. *Il codice penale portoghese*, intr. DE FIGUEIREDO DIAS, Padova, 1997.

¹² Cfr. www.admin.ch.

¹³ Cfr. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, Firenze, 1909, § 1331, nota 2.

¹⁴ Cfr. www.legifrance.fr.

applicazione qualora il delitto commesso sia l'omicidio. Una presunzione di legittima difesa, però che comunque secondo la dottrina non è assoluta, ma relativa, e i cui estremi devono essere provati dall'imputato¹⁵, scatta qualora l'atto difensivo sia stato compiuto per respingere, nottetempo, l'ingresso forzato o commesso con violenza o inganno in un luogo abitato, oppure per difendersi contro gli autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza. Trattasi, del resto, di una disposizione mutuata dalla lettera di quella contenuta all'art. 329 del codice penale del 1810, e che trova ampia applicazione giurisprudenziale, in quanto non necessita neppure di una minaccia verbale: «*la présomption de légitime défense établie par l'article 122-6 du Code pénal n'impose pas à la personne qui l'invoque l'obligation d'établir qu'elle a été frappée, ou menacée verbalement pour s'appliquer*»¹⁶.

2. La reale portata dell'art. 2 C.e.d.u.

Nel quadro comparatistico piuttosto concordante fin qui delineato, non si comprende come mai gli Stati europei considerati non siano stati oggetto di sentenze di condanna da parte della Corte di Strasburgo, per violazione dell'art. 2 C.e.d.u. che, come accennato, secondo la dottrina prevalente limiterebbe la possibilità dell'omicidio per legittima difesa alle sole ipotesi di violenza contro la persone. Secondo chi scrive, la ragione è che, in realtà, l'art. 2 C.e.d.u. in generale, ed anche il suo co. 2, lett. a), in particolare¹⁷, non ha alcun rapporto con la legittima difesa esercitata dai privati cittadini¹⁸.

L'art. 2 C.e.d.u., infatti, riguarda chiaramente i rapporti tra Stato/Autorità e cittadini, e non i conflitti fra privati, come nelle ipotesi paradigmatiche della legittima difesa. Tale articolo, al primo periodo del primo comma, impone agli Stati di tutelare positivamente la vita dei cittadini: anche, ma di certo non solo o soprattutto, perseguendo penalmente l'omicidio¹⁹, pure colposo (si

¹⁵ Cfr. PRADEL, *Legittima difesa, Francia*, in *Casi*, cit., 56 ss.

¹⁶ Così, testualmente, *Cour de cassation, Chambre criminelle*, 17 dicembre 1997, n. 81.869, in www.dalloz.fr.

¹⁷ Art. 2, Diritto alla vita: «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione».

¹⁸ *Contra*, VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 42 ss. e, spec., 92 s.

¹⁹ «Gli obblighi positivi enunciati dall'art. 2 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di diritto alla vita implicano che lo stato garantisca un sistema giudiziario efficiente e indipendente, che permetta di stabilire la causa della morte di una persona e di punire i

pensi alla tutela della vita sul posto di lavoro), e con misure di prevenzione individuali di tutela di soggetti a rischio di violenza da parte di privati²⁰. Col secondo periodo del primo comma, invece, lo stesso articolo vieta le uccisioni intenzionali compiute dagli Stati attraverso la forza pubblica (e non certo dai privati), consentendo però agli stessi Stati di privare intenzionalmente taluno della vita, a seguito di una sentenza pronunciata da un Tribunale, di applicazione della pena capitale, per un reato punito con tale pena.

Il secondo comma dell'articolo in questione, poi, prevede altri tre casi, oltre a quello della pena di morte, che fanno eccezione all'obbligo negativo di cui al secondo periodo del primo comma che, lo si ribadisce, è diretto a vietare l'uso letale della forza pubblica, e non della violenza privata: «L'art. 2 C.e.d.u., pur aprendosi con un generico obbligo di protezione del diritto alla vita sul piano legislativo, fondamentalemente pone un obbligo negativo destinato agli Stati contraenti, ossia l'obbligo in capo agli organi statali di astenersi da atti (in particolare nell'uso della forza pubblica) che possano causare intenzionalmente la morte delle persone soggette alla giurisdizione dello Stato»²¹.

Allora, però, se è vero che le eccezioni di cui all'art. 2, co. 2, C.e.d.u., lett. b) e c), già testualmente possono riferirsi solo ad attività tipiche dell'Autorità di pubblica sicurezza (reprimere sommosse o insurrezioni, eseguire arresti, impedire evasioni), altrettanto deve ritenersi per il disposto di cui alla lett. a), ovvero sia «per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale», nonostante la sua lettera non escluda un'interpretazione più ampia, e questo tanto perché si tratta sempre di un'eccezione ad una regola che si rivolge solo agli Stati - e la logica impone che un'eccezione non possa avere destinatari diversi e più ampi della regola - quanto poiché la stessa eccezione non può che essere analoga a quelle contemplate alle altre lettere.

D'altronde, è lo Stato che, tramite le forze di polizia, deve garantire la difesa di ogni persona, cioè di “*any person*” o di “*toute personne*”, stando ai due testi ufficiali della Convenzione, rispettivamente in inglese e francese, che fanno entrambi fede. È giusto, tuttavia, che la polizia possa arrivare a privare

colpevoli; in particolare, qualora sia messa in causa la responsabilità di agenti o autorità statali, attraverso inchieste amministrative condotte da organismi indipendenti, non solo istituzionalmente, ma anche praticamente, dalle persone coinvolte», Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 15 dicembre 2009, *Maiorano v. Italia*, in *Foro it.*, 2010, IV, 281.

²⁰ «La responsabilità di uno Stato contraente la CEDU per il verificarsi della morte di una persona causata da un atto di un privato discende propriamente dalla condotta dei propri organi: all'autorità statale si imputa non tanto l'omicidio in sé, quanto il fatto che, in presenza di un'oggettiva e conoscibile situazione di manaccia per la vita di un individuo, le autorità stesse non abbiano evitato e prevenuto il verificarsi dell'assassinio», così, testualmente, BESTAGNO, Sub Art. 2, in *Comm. breve C.e.d.u. Bartole, De Sena, V. Zagrebelsky*, Padova, 2012, 36 ss., e, spec., 45.

²¹ Così, testualmente, BESTAGNO, Sub Art. 2, cit., 36 s.

intenzionalmente taluno della vita, come certamente avviene, ad es., nella logica del “fermo o sparo”, quando ciò risulta assolutamente necessario nello svolgimento di attività di prevenzione/repressione solo della violenza contro le persone, e non dell’aggressione di beni patrimoniali. Quindi, se l’obbligo positivo di cui al primo periodo dell’articolo in questione riguarda gli Stati, e tutte le eccezioni al divieto di uccisione intenzionale stabilito dal secondo periodo del primo comma, sia contenute nel medesimo secondo periodo (pena di morte), che nel comma secondo (attività di polizia), come pure nel successivo art. 15 (atti di guerra), afferiscono sempre ad attività pubbliche degli Stati, ciò conferma che, nel contesto della C.e.d.u., lo stesso divieto di uccisione intenzionale sia rivolto proprio e solo agli Stati, e cioè all’Autorità pubblica, nelle sue varie forme ed emanazioni.

Inoltre, per comprendere la reale portata dell’art. 2 C.e.d.u. non si può prescindere dalla *voluntas legislatoris*, e cioè della *volontà delle parti*, che infatti, trattandosi appunto di diritto pattizio è fondamentale per l’interpretazione dell’espressioni dubbie come espressamente stabilito dall’art. 31, co. 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; e quindi non si può negligenza che trattasi di una Convenzione redatta all’indomani della seconda guerra mondiale, in cui le stragi erano state commesse non certo dai privati.

Diversamente, cioè se davvero la disposizione di cui alla citata lett. a) avesse voluto disciplinare anche la violenza (per legittima difesa) dei privati, sarebbe stata formulata in termini differenti: ad es., «per difendere se stessi o altre persone da una violenza illegale», secondo la dizione che ricorre in tutti i codici penali, ed anche, a livello sovranazionale, nel citato Statuto della Corte penale internazionale («per difendere se stessa, per difendere un’altra persona»). Perché la legittima difesa è prima di tutto un’autodifesa, e poi, in seconda battuta, può essere la difesa di un’altra persona, mentre non è mai un’attività diretta a difendere tutte le persone, o se si preferisce, traducendo letteralmente il testo francese, «ad assicurare la difesa di tutte le persone contro la violenza illegale», che è palesemente un’attività di prevenzione/repressione della criminalità, e di tutela dell’ordine pubblico, tipica dell’Autorità pubblica.

D’altronde, per interpretare correttamente la C.e.d.u. bisogna inserirla nel percorso di Atti internazionali, antecedenti e conseguenti, sui diritti umani, che infatti si lumeggiano a vicenda, anche nella giurisprudenza delle rispettive Alte Corti, secondo il fenomeno che la dottrina denomina di c.d. *cross-fertilization* (in spagnolo, *cruziamento de jurisprudencia*)²². In questo modo, si

²² Da questo punto di vista, la C.e.d.u. viene interpretata, per così dire, sistematicamente, anche in rap-

individua facilmente l'antecessore dell'art. 2 C.e.d.u. nell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948²³ mai messo in relazione da alcuno con la legittima difesa, e, soprattutto, si riconosce il suo successore, ed omologo a livello ONU, nell'art 6 del c.d. Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 che non a caso elenca gli stessi diritti della Convenzione europea: prima la vita, poi il divieto di tortura, la proibizione della schiavitù, la libertà e la sicurezza, in cui, tuttavia, l'avverbio "intenzionalmente" è sostituito addirittura con quello "arbitrariamente" («Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita»), non v'è alcun accenno alla legittima difesa o ai rapporti tra privati, e principalmente viene disciplinata la questione della pena di morte, circoscrivendola, in attesa che la stessa sia del tutto esclusa, almeno a livello europeo, prima nel sesto protocollo addizionale della C.e.d.u. del 1983, e poi, nel 2000, in sede di diritto alla vita riconosciuto dall'art. 2, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Dunque, è chiaro che anche il riferimento dell'art. 2, co. 2, lett. a), C.e.d.u. è all'attività di prevenzione/repressione della criminalità violenta svolta dall'Autorità pubblica, e non ai rapporti tra privati, come nella legittima difesa. Per altro, una conferma di ciò si ha dalla giurisprudenza in argomento della Corte di Strasburgo²⁴, che infatti con sentenze (di condanna o meno), ad es., nei confronti della Bulgaria²⁵, della Turchia²⁶, dei Paesi Bassi²⁷, dell'Inghilterra²⁸, ed anche dell'Italia²⁹ riguarda sempre la scriminante dell'uso

porto alla Convenzione americana sui diritti umani, che pure tutela il diritto alla vita, limitando la possibilità della condanna a morte, e senza riferimento alcuno alla legittima difesa privata. La cross-fertilization tra tali due Trattati è messa in luce dalla DI STASI, *Il diritto all'equo processo nella CEDU e nella Convenzione americana sui diritti umani*, Torino, 2012. Sul tema, più in generale, si veda TURGIS, *Les interactions entre les normes internationales relatives aux droits de la personne*, Parigi, 2012.

²³ Cfr. VILLANI, *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari, 2012.

²⁴ Cfr. www.duitbase.it

²⁵ Cfr. le seguenti sentenze: Corte eur. dir. uomo, Sez. V, 2 settembre 2010, Vlaevi c. Bulgaria; Id., 7 ottobre 2010, Sez. V, Karandja c. Bulgaria; Id., Gr. Cam., 6 luglio 2005, Nachova c. Bulgaria.

²⁶ Cfr. le seguenti sentenze: Corte eur. dir. uomo, Sez. II, 12 marzo 2013, Aydan c. Turchia, secondo la quale la normativa turca che scusa l'omicidio in stato di panico può essere interpretata come una "carta bianca" data alle forze dell'ordine; Id., Sez. II, 9 novembre 2010, Ölmez e altri c. Turchia.

²⁷ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 15 maggio 2007, Ramsahai ed altri c. Paesi Bassi.

²⁸ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 27 settembre 1995, Mc Cann ed altri c. United Kingdom.

²⁹ Cfr. Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia (trattasi del caso del G8 di Genova), per cui «Non sussiste violazione dell'art. 2 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino, con riferimento all'uso della forza per il mantenimento dell'ordine pubblico, qualora esso non ecceda i limiti di quanto assolutamente necessario per scongiurare il pericolo avvertito come reale imminente alla propria vita e alla vita di altri»; Id., Sez. II, 29 marzo 2011, Alikaj c. Italia in *Cass. pen.*, 2011, 2798, con note di BALSAMO e TRIZZINO, secondo cui: «L'art. 2 C.e.d.u. che garantisce il diritto alla vita, rientra nel novero degli articoli fondamentali della convenzione e implica il dovere fondamentale per lo stato di assicurare tale diritto mettendo in atto un

legittimo delle armi³⁰, e quindi le ipotesi corrispondenti al nostro art. 53 c.p.³¹, e mai al solo art. 52 c.p.; e comunque attiene alle attività - di prevenzione/repressione della criminalità comune, organizzata e pure terroristica, e di tutela dell'ordine pubblico - svolte dalle forze dell'ordine, e in nessun caso ai rapporti tra privati³².

Del resto, la legittima difesa non è propriamente una forma di privazione intenzionale della vita altrui³³, vietata dall'art. 2, co. 2, C.e.d.u., e non solo per

quadro giuridico e amministrativo adeguato che definisca le limitate circostanze nelle quali i rappresentanti delle forze dell'ordine possono far ricorso alla forza e fare uso delle armi da fuoco, tenuto conto delle linee guida internazionali in materia; conformemente al principio di stretta proporzionalità che è inerente all'art. 2, il quadro giuridico nazionale che disciplina le operazioni di arresto deve subordinare il ricorso alle armi da fuoco ad una minuziosa valutazione della situazione e, soprattutto, ad una valutazione della natura del reato commesso dal fuggitivo e della minaccia da lui rappresentata».

³⁰ Anzi, non è mancata una sentenza della Cassazione secondo la quale l'art. 2 C.e.d.u. implica un'interpretazione ampliata dell'art. 53 c.p. «ai sensi della convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, i cui principi trovano immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano, è da considerarsi legittima la condotta di chi abbia cagionato la morte in conseguenza del ricorso alla forza resosi assolutamente necessario, tra l'altro, per eseguire un arresto regolare; sussistendo in concreto una tale situazione giustificante, questa deve ritenersi assorbente rispetto agli altri requisiti di applicazione della scriminante dell'uso legittimo delle armi più dettagliatamente previsti dall'art. 53 c.p. (nella specie, la corte ha ritenuto non punibili i reati di omicidio e lesioni personali commessi da un sottufficiale dei carabinieri in conseguenza dell'uso di un'arma da sparo allo scopo di eseguire l'arresto di alcuni rapinatori in fuga)», così Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2003, Fusi, in *Foro it.*, 2003, 434, con nota critica di ALBEGGIANI, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed uso legittimo delle armi*.

³¹ Da ultimo, sull'art. 53 c.p. anche in rapporto alla C.e.d.u., si veda AMATO, *Uso legittimo delle armi: la posizione dell'operatore dei servizi di sicurezza, tra la disciplina comune e quella speciale*, in *questa Rivista*, 2013, n. 3.

³² Cfr. COLELLA, *Rassegna delle pronunce del triennio 2008-2010 in tema di art. 2 CEDU*, in *www.penalecontemporaneo.it*, la quale sostiene che il disposto dell'art. 2 C.e.d.u., e la relativa elaborazione giurisprudenziale anche sul concetto di "assoluta necessità", implica tanto l'esigenza di inserire il requisito della proporzione pure nell'art. 53 c.p. - e su questo si conviene -, quanto quella che l'interpretazione dell'art. 52 c.p. debba comunque escludere la possibilità di forza letale in assenza di una violenza alle persone, senza però che, pure da tale interessante rassegna, risulti giurisprudenza della Corte europea sul rapporto, appunto, tra art. 2, co. 2, lett. a), e la legittima difesa tra privati; mentre sono menzionate numerose sentenze riguardanti il rapporto tra il disposto di tale lettera e le attività di polizia.

³³ Si tratta di un argomento che - come quello per cui l'art. 2 C.e.d.u. si indirizza agli Stati - è ben noto alla dottrina, specie tedesca, che si è interrogata sulla compatibilità tra lo *StGB* e, appunto, l'art. 2 C.e.d.u. In Italia, tuttavia, tali argomenti sono definiti "imbarazzanti" da VIGANÒ, *Spunti per un "progetto alternativo" di riforma della legittima difesa*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci, cit.*, 2001, e, spec., 2038 ss. Nella stessa sede, l'illustre Autore porta come possibile esempio per una futura - ma tutt'ora inesistente - applicazione giurisprudenziale dell'art. 2 C.e.d.u. alla legittima difesa tra privati, un caso di condanna dell'UK per violazione dell'art. 3 C.e.d.u., con riferimento ad una scriminante troppo lata di *ius corrigendi*. Ma l'art. 3 C.e.d.u. pone solo un divieto - di tortura, etc. - valevole *erga omnes*, senza alcun riferimento ad obblighi di protezione da parte degli Stati, né, tantomeno, ad eccezioni - neppure contenute al successivo art. 15 C.e.d.u. - per attività caratteristiche dell'Autorità statale: divieto che inoltre non è limitato, come invece quello di uccisione, ai soli fatti intenzionali/arbitrari, né dall'art. 3 C.e.d.u., né dagli articoli corrispondenti degli altri Trattati internazionali sui diritti umani.

quella che è l'interpretazione del dolo intenzionale nella giurisprudenza italiana (in specie, con riferimento all'art. 323 c.p.) come dolo esclusivo, in quanto non v'è dubbio, per stare al caso paradigmatico, che il padrone di casa che spara ed uccide il ladro notturno agisce con dolo eventuale, e non intenzionale. Mentre, ad es., il cecchino della polizia che, con il suo fucile di precisione, spara un colpo in testa ad un sequestratore di ostaggi, compie un atto intenzionale, in Italia scriminato ex art. 53 c.p., salvo l'eccesso colposo, quando per errore si colpisca l'ostaggio³⁴.

Quello del cecchino della polizia rappresenta un atto che, in quanto intenzionale, non costituisce violazione del divieto di cui all'art. 2, co. 1, C.e.d.u., solo e proprio in virtù della previsione di cui alla lett. a) del suo secondo comma; e non rappresenta neppure una violazione del divieto di uccisione di cui art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, visto che la stessa non è arbitraria. Nella logica del "fermo o sparo", invece, si segnala che, in applicazione della citata lett. a), non è stata ritenuta violativa del diritto alla vita l'uccisione intenzionale di un sospetto terrorista, che aveva forzato un posto di blocco nell'Irlanda del Nord, nonostante lo Stato non avesse mai sostenuto che la vittima fosse in procinto di compiere un attentato, e quindi in base alla mera probabilità che, nel futuro, tale soggetto potesse partecipare ad azioni violente contro le persone, dell'organizzazione terroristica alla quale si sospettava che appartenesse³⁵.

In definitiva, lo si ribadisce: come allo stato confermato, per esclusione ed inclusione, dalla giurisprudenza in argomento della Corte competente³⁶, l'interpretazione dell'art. 2 C.e.d.u., e in particolare della lettera a) del suo secondo comma, come (anche) limitativa della legittima difesa tra privati, se pur autorevolmente proposta, e non priva di un aggancio testuale, rischia però di sottovalutare eccessivamente il momento storico in cui è stata scritta la Convenzione, e quindi la reale intenzione delle Parti contraenti, nonché il dato intra-sistemico ed anche quello infra-sistemico³⁷. In base al primo, il

³⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 4 aprile 1991, Fisco, in *Foro it.*, 1992, II, 220.

³⁵ Il riferimento è alla decisione del 13 gennaio 1993, *Kelli v. United Kingdom*, della Commissione europea dei diritti dell'uomo (fino al 1994, infatti -data di adozione dell'undicesimo protocollo addizionale), i ricorsi individuali si indirizzavano alla Commissione, e non alla Corte), in *European Human Rights Reports*, 1993, 20 ss.

³⁶ Cfr. *Osservatorio Corte europea dei diritti dell'uomo*, a cura di Garuti, in *Dir. pen. proc.*, 2013, 115 - 117, sia per le due sentenze ivi più ampiamente riportate - l'una relativa alla repressione di una manifestazione violenta, l'altra all'uccisione di due pastori durante un'esercitazione militare - che per i numerosi precedenti puntualmente indicati.

³⁷ Sul rapporto tra art. 2 C.e.d.u. e la legittima difesa, si rinvia anche a MANES, *La lunga marcia della Convenzione europea ed i "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, a cura di Manes, Zagre-

secondo comma di tale articolo deve essere letto alla luce del precedente, contenente un obbligo diretto agli Stati, un'eccezione ad un divieto riguardante gli Stati, ed un divieto che quindi deve riguardare anch'esso gli Stati (e comunque caratterizzato dall'avverbio intenzionalmente); e l'eccezione di cui alla lettera a) deve contemplare un'ipotesi analoga a quelle di cui alle lettere successive (nonché a quelle di cui al primo comma dello stesso articolo, e del successivo art. 15), tutte riguardanti attività dell'Autorità pubblica.

In virtù del secondo dato sistematico - inoltre, perfettamente concordante con il primo -, si può affermare che l'art. 2 C.e.d.u., proprio come i suoi omologhi contenuti negli altri Trattati internazionali sui diritti umani, nella sua dimensione negativa non è affatto diretto a limitare la legittima difesa dei privati, ma proprio e solo le uccisioni intenzionali compiute dall'Autorità pubblica, che infatti non devono mai essere arbitrarie, e sono ammesse solo: *sub specie* di esecuzione di una pena di morte (in modo sempre più restrittivo, fino all'esclusione, almeno a livello europeo); per ragioni di prevenzione/repressione della criminalità violenta e di tutela dell'ordine pubblico; o per legittimi atti di guerra.

3. Conclusioni

Rispetto a quanto avviene in altri Paesi europei, ed anche negli U.S.A.³⁸, in Italia l'omicidio per legittima difesa non è oggetto di una disciplina legale espressa o, comunque, di una prassi giurisprudenziale benevola, ed anzi è visto con sfavore, se non con sospetto, tanto dalla giurisprudenza, quanto dalla dottrina maggioritaria, che ha anche formulato proposte particolarmente dettagliate e restrittive di modifica dell'art. 52 c.p.³⁹, con in più la possibilità di

belsky, Milano, 2011, 2 ss., spec., 54 ss., ed ancora a VIGANÒ, *Obblighi convenzionali di tutela penale*, ivi, 243 ss., spec., 259 ss.

³⁸ I profili di diritto comparato fin qui esposti hanno riguardato Stati europei perché anch'essi sottoposti ai vincoli C.e.d.u., ma negli U.S.A. «In tema di difesa della casa di abitazione sopravvive, così, l'antica consuetudine in base alla quale è sempre giustificato l'uso della deadly force indipendentemente dal grado e dal tipo di offesa cui si reagisce», così, testualmente, GRANDE, voce *Justification and excuse (le cause di non punibilità nel diritto anglo-americano)*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 309 ss., e, spec. 331.

³⁹ «1. Agisce lecitamente colui che commette il fatto per la necessità di respingere un'aggressione illegittima, già in atto o la cui esecuzione appaia imminente, contro un diritto proprio o altrui. 2. La causazione della morte o di lesioni personali gravi o gravissime è lecita solo nel caso in cui sia necessaria per respingere un'aggressione illegittima contro sé o altri, già in atto o la cui esecuzione appaia imminente, diretta a cagionare la morte ovvero un grave danno all'integrità fisica, alla libertà personale o alla libertà sessuale. 3. La condotta difensiva è necessaria qualora il diritto aggredito non possa essere tutelato in maniera efficace e sicura attraverso una condotta alternativa non lesiva, o meno lesiva, dei diritti dell'aggressore. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano allorché il soggetto aggredito abbia egli stesso colpevolmente provocato l'aggressione con la propria condotta precedente, a meno che l'aggressione ecceda palesemente per gravità quella che era ragionevolmente prevedibile, secondo

attenuazione della pena nelle ipotesi di eccesso doloso di difesa, che però ricorrerebbe anche nel caso in cui chi si difende abbia sparato al rapinatore armato, senza verificare che realmente quest'ultimo stesse per utilizzare l'arma non solo per minacciare⁴⁰.

L'introduzione, nel 2006, della c.d. difesa domiciliare, sia per la controversa formulazione dei commi aggiunti all'art. 52 c.p., che per la conseguente interpretazione restrittiva offertane dalla giurisprudenza, non ha comportato una modifica rilevante dell'istituto, ed inoltre il doppio utilizzo, da parte del legislatore, dell'avverbio legittimamente, appare espressivo di una logica meramente legalitaria che, secondo chi scrive, non coglie il cuore del problema, e può pure risultare inutilmente discriminatoria.

Decisamente preferibili, quindi, risultano le citate proposte - pur tra loro in parte differenti - formulate nei Progetti Nordio e Pisapia. Con particolare riferimento al primo, poi, pare che si possa riferire di un episodio che recentemente Spangher⁴¹ ha definito, icasticamente, da «doppio corridoio», nel senso fisico del termine, in quanto capiterebbe spesso che, addirittura in due corridoi diversi dello stesso Ministero, vi sia: da un lato, una Commissione di riforma - prestigiosa ed ampiamente pubblicizzata - che, non senza sforzi, arriva a delle formulazioni tecnicamente qualificate ed efficaci, che tuttavia rimarranno lettera morta; e, dall'altro, un secondo gruppo di lavoro, magari meno noto, che, sulle stesse questioni, arriva a risultati diversi, che però soli sono destinati a tradursi in norme.

Nella normativa italiana, inoltre sempre in controtendenza con quanto emerge dalla comparazione, è del tutto assente una previsione scusante sull'omicidio per paura, che neppure può facilmente trovare soluzione sul piano dell'imputabilità, visto il divieto di cui all'art. 90 c.p.⁴². Allo stesso modo, in Italia manca un titolo autonomo o, comunque, una circostanza attenuante specifica, sull'omicidio per reazione immediata ad un'offesa o provocazione, che invece, come riferito, è presente in alcuni codici europei, ed anche negli U.S.A., in cui la provocazione può costituire una *defense* degradante il *murder* in *manslaughter*⁴³; né, nel nostro Paese, a ciò supplisce una previsione generale, vista la sostanziale disapplicazione giurisprudenziale dell'art.

le circostanze del caso concreto, in conseguenza della provocazione», così, testualmente, VIGANÒ, *Spunti per un "progetto alternativo" di riforma della legittima difesa*, cit., 2062.

⁴⁰ Cfr. VIGANÒ, *Difesa legittima*, cit., 2073 ss.

⁴¹ Il riferimento è a quanto affermato dal prof. SPANGHER, intervento al convegno "Il diritto penale fra scienza e politica. Nel ricordo di Franco Bricola, venti anni dopo", Bologna, 7 e 8 marzo 2014.

⁴² Anche con riferimento alla controversa elaborazione dell'art. 90 c.p., si rinvia a MANNA, *L'imputabilità e i nuovi modelli di sanzione*, Torino, 1997, 15 ss.

⁴³ Cfr. PLANTAMURA, *Morte a seguito di sesso "estremo" consensuale*, cit., 594 ss.

62, n. 2, c.p. ai casi di omicidio..

In effetti, l'impianto originario del codice Rocco conosceva un'ipotesi speciale, punita affatto meno gravemente, di omicidio per reazione immediata, ovvero quella prevista dall'art. 587, sull'omicidio per causa d'onore (abrogato con l. 5 agosto 1981, n. 442), che infatti, per essere legalmente considerato tale, doveva essere compiuto "nell'atto" della scoperta dell'illegittima relazione, «anche se l'omicida, che nutriveva sospetti sul coniuge, sulla figlia o sulla sorella, sia pervenuto all'accertamento dell'illegittima relazione carnale in seguito ad appostamenti o ad altri atti preparatori»⁴⁴. Tale norma, tuttavia, nonostante la specificazione della Relazione al Re, secondo la quale il termine coniuge consentiva anche l'omicidio del marito da parte della moglie conteneva una discriminazione di genere troppo evidente (non fosse altro perché si riferiva all'illegittima relazione carnale della figlia o della sorella, e non pure del figlio o del fratello), ovviamente incompatibile con il dettato costituzionale⁴⁵.

In questa sede, quindi – per altro, coerentemente con gli ultimi due citati progetti di riforma del codice penale, pur di "colore politico" opposto –, risulta opportuno proporre: tanto una modifica ampliativa della legittima difesa, che riconsideri l'elemento della proporzione e che tenga conto pure della velocità con la quale i fatti si sono svolti; quanto l'introduzione di una scusante sull'omicidio per paura⁴⁶ e di una previsione specifica attenuante, sull'omicidio per reazione immediata ad un'offesa. Né, come si ritiene di aver dimostrato nel paragrafo precedente, ad un ampliamento dell'omicidio per legittima difesa si opporrebbe il disposto dell'art. 2, co. 2, lett. a), C.e.d.u.; visto che tale disposizione non si applica alla difesa privata, ma a quella che la dottrina nord-americana individua come terza (dopo la necessità o *lesser evils*⁴⁷, e, appunto, la difesa privata) ed autonoma categoria di cause di giustifi-

⁴⁴ Così, testualmente, MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1985, 133, e, spec., 141.

⁴⁵ Del resto, anche nella dottrina nord-americana è stato sostenuto che la *defense* dell'infedeltà coniugale, che comporta la derubricazione da murder in *manslaughter*, che pure astrattamente non è discriminatoria, in quanto applicabile bilateralmente rispetto ai sessi, trovando applicazione pratica, nella grande maggioranza dei casi, a favore di uomini, risulta di fatto discriminatoria. Cfr. RAMSEY, *Provoking change: comparative insights on feminist homicide law reform*, cit., pp.33 ss.

⁴⁶ Il cui inserimento è ritenuto opportuno anche da CADOPPI, *La legittima difesa domiciliare*, cit., p. 435.

⁴⁷ Nello stato di necessità nord-americano, cioè, il male prescelto dovrebbe essere proprio minore, e non pari, come consentito dal nostro art. 54 c.p. «Mentre, quindi, la *necessity* americana risulta (almeno teoricamente) non applicabile a quelli che per noi rappresentano i casi classici di stato di necessità (l'ipotesi del naufrago il quale per salvarsi spinge in mare l'individuo che si è aggrappato alla tavola in grado di sostenere una sola persona) essa è invocabile nell'ipotesi in cui A per salvare la vita di B e di C uccide D.», così GRANDE, *Justification and excuse (le cause di non punibilità nel diritto anglo-americano)*, cit., 329.

cazione, ovvero sia le *public authority defenses*⁴⁸. Mentre un rilievo d'incostituzionalità per così dire diretto, cioè senza passare dall'art. 117 Cost., di una previsione più ampia sull'omicidio per difesa, non sarebbe ipotizzabile, vista la controversa esistenza di obblighi costituzionali di tutela penale⁴⁹, a meno che non si oltrepassi il limite della ragionevolezza⁵⁰.

Piuttosto, è l'art. 2 C.e.d.u. che, però al suo primo comma, potrebbe rilevare a livello di obbligo positivo di difendere la vita, ma anche in questo caso, vista la mancanza di una previsione espressa sulla difesa privata, il parametro di valutazione non può che essere quello della ragionevolezza. A tal ultimo proposito, tuttavia, si deve apprezzare che la difesa privata è qualcosa di molto diverso dall'uso della forza pubblica a scopo difensivo, ed anche nell'ambito della stessa difesa privata, difendere se stessi, o i propri familiari, è diverso dall'intervenire in difesa di terzi. La vera e propria autodifesa, cioè come da citata definizione della Carta delle Nazioni Unite è un diritto naturale, o, stando al testo ufficiale, un *inherent right*⁵¹, che qui sia consentito di tradurre come diritto "intrinseco" ad ogni uomo, in quanto manifestazione dell'istinto di sopravvivenza dell'individuo (se stessi) o della specie (familiari), e, per estensione, è tale anche con riferimento alla difesa del domicilio e perfino dei beni, che infatti servivano alla sopravvivenza (e ciò è valido tuttora, almeno nella misura in cui ci si riferisca a beni di "rilevanza esistenziale" per la vittima del furto).

Inoltre, appunto *inherent right* sono definiti, sempre dall'ONU, pure gli stessi diritti umani, inviolabili ed inalienabili, per cui l'autodifesa privata può trovare un suo referente costituzionale proprio all'art. 2 Cost.⁵², così saldando la con-

⁴⁸ «A third category of justification also arises from a balancing of harms. When a deputy sheriff uses force in the execution of a judicial search warrant, his conduct may satisfy all the elements of assault. But his use of force helps to further the effective investigation of criminal activity, and it supports the more general societal interest in the effective exercise of judicial authority. This third category can be termed "public authority" defenses. Unlike defensive force justifications, these need not be triggered by a threat. The actor need only be protecting or furthering a legally recognized interest», così, testualmente, ROBINSON, *Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis*, in *Columbia Law Review*, 1982, 200 ss., e, spec., 214.

⁴⁹ Cfr. PULITANÒ, *Obblighi costituzionali di tutela penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 484 ss.

⁵⁰ Cfr. VASSALLI, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, nonché, anche per la più recente giurisprudenza, MANES, *Principi costituzionali in materia penale (diritto sostanziale)*, in www.cortecostituzionale.it.

⁵¹ Insomma un diritto che deve essere tutelato dal diritto positivo ma che è ad esso preesistente. L'espressione *inherent rights* ricorre, ad es., all'art. 1, § 1, della Costituzione dell'Illinois, che richiama direttamente la Dichiarazione di indipendenza: «All men are by nature free and independent and have certain inherent and inalienable rights among which are life, liberty and the pursuit of happiness. To secure these rights and the protection of property, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed».

⁵² «What are human rights? Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nation-

cezione naturale e quella costituzionale del diritto: «Lunghi periodi di pace favoriscono l'insorgere di alcune illusioni ottiche. Fra queste la convinzione che l'inviolabilità del domicilio si fondi sulla Costituzione, che di essa si farebbe garante. In realtà, l'inviolabilità del domicilio si fonda sul capofamiglia che, attorniato dai suoi figli, si presenta sulla soglia di casa brandendo la scure. Ma non sempre questa verità è evidente, né dev'essere invocata come pretesto per attaccare la Costituzione»⁵³.

Quindi, si ritiene opportuno proporre delle modifiche che, lungi dall'accettare la logica della delega ai privati di compiti di polizia, o, comunque, quella dell'attribuzione all'istituto della legittima difesa di funzioni di prevenzione, come nell'ordinamento tedesco, tenga conto però di qualcosa di molto più profondo ed ancestrale. Ovverosia del diritto naturale, ed "intrinseco" ad ogni uomo, all'autodifesa privata. Tale diritto non può essere soppresso, o comunque disincentivato oltremisura, mediante una sua eccessiva penalizzazione, per maggiore tutela della vita, senza rischiare di ottenere, con un'eterogeneità dei fini, un effetto devitalizzante, appunto per depressione dell'istinto di sopravvivenza.

Invece, tale *status* depressivo risulta in qualche modo caratteristico di quello che, parafrasando i fratelli Coen, potremmo definire un *Paese per vecchi*⁵⁴, come può apparire il nostro, non fosse altro perché in piena crisi di denatalità, con un saldo negativo di oltre 36 mila anime all'anno⁵⁵. Ovviamente, non si

ality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible», così United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights, in www.ohchr.org.

⁵³ Così, testualmente, JUNGHER, *Der Waldgang*, Frankfurt am Main, 1951, trad it., *Trattato del ribelle*, Milano, 2004, 104.

⁵⁴ D'altronde, il celebre film dei fratelli Coen "No Country for Old Men" era ambientato in Texas, ovverosia in un Paese con - tra l'altro - una normativa molto favorevole in tema di difesa privata. Si badi che, secondo il relativo codice penale, è legittimo l'uso della forza letale per difendersi da una rapina, e ciò costituisce un caso di difesa della persona, e non della proprietà (*section 9.32 - deadly force in defense of person*). Anche la difesa della proprietà, comunque, consente l'utilizzo della forza letale per impedire la commissione imminente di incendio doloso, furto con scasso, rapina, rapina aggravata, furto durante la notte, danneggiamento criminale durante la notte; o anche solo per evitare che, dopo aver commesso furto con scasso, rapina, rapina aggravata, furto o durante la notte, il ladro fugga con la refurtiva. Né può ribattersi che il Texas conosce anche la pena di morte, visto che l'uccisione del ladro notturno è legittima anche nel già citato codice penale dello stato di New York (par. 35.20, n.3), che invece, dal 2004, ha abolito la pena capitale.

⁵⁵ «Sono 556 mila i bambini nati nel 2011, seimila in meno rispetto al 2010. Il numero di persone morte nell'anno è pari a 592 mila, quattromila unità in più dell'anno precedente. Ne deriva, per il quinto anno consecutivo, una dinamica naturale della popolazione di segno negativo per oltre 36 mila unità. Il tasso di natalità scende dal 9,3 per mille nel 2010 al 9,1 per mille nel 2011, mentre il tasso di mortalità rimane stabile al 9,7 per mille. L'82% delle nascite proviene da donne italiane, il restante 18% da donne straniere. Il numero medio di figli per donna (TFT) è pari a 1,42. Per il terzo anno consecutivo, non si

tratta di volere sostenere l'esistenza di un nesso diretto tra stretta limitazione dell'autodifesa privata e denatalità, ma solo evidenziare che, proprio come un eccesso di legittima difesa richiama subito, alla mente di ognuno, l'immagine del *Far West*, e cioè, in definitiva, di una società pionieristica, allo stesso modo, un'eccessiva repressione dell'autodifesa privata può apparire come uno degli innumerevoli tasselli, che compongono il vasto mosaico di una società crepuscolare.

In primo luogo, quindi, bisognerebbe modificare la stessa rubrica dell'art. 52 c.p., in difesa privata legittima, lasciando immutato il co. 1, eliminando quanto introdotto nel 2006, e prevedendo un ultimo comma, analogo al secondo dell'art. 54 c.p., per cui l'articolo non si applica ai casi di esercizio della forza pubblica. Per quanto riguarda, poi, la rivalutazione dell'autodifesa, che non può essere limitata entro gli angusti limiti di un confronto tra beni spesso impossibile, vista l'eterogeneità, bisognerebbe specificare che, nella difesa di un diritto proprio o di un prossimo congiunto, la proporzione è intesa come mezzo adeguato al perseguimento di uno scopo difensivo ragionevole. Mentre, in applicazione della concezione cinetica, bisognerebbe prevedere che, in caso di azione difensiva immediata contro un'offesa ingiusta improvvisa, il requisito della proporzione deve essere valutato con minor rigore.

Infine, bisognerebbe prevedere sia una scusante per l'omicidio (o le lesioni), per reazione immediata causata da ragionevole ed improvviso timore per la vita, l'incolumità o la libertà personale o sessuale, propria o di un prossimo congiunto, che pure un'attenuante specifica per l'omicidio (o le lesioni), per reazione immediata ad una rilevante offesa ingiusta improvvisa, contro se stessi od un prossimo congiunto.

riscontrano variazioni di rilievo della fecondità nazionale, che continua a essere concretamente sostenuta dal contributo delle donne straniere (2,07 figli contro 1,33 delle italiane)», così, *Comunicato stampa ISTAT sugli indicatori demografici*, reperibile sul sito istituzionale www.istat.it.